



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 15 DICEMBRE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.25 del Sig.FORMICA Giancarlo(tesserato della Società U.S.D.Scalea 1912) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 24.11.2016 (inibizione fino al 11.01.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante, assistito dal dott.Piero Perri;

RILEVA

il ricorrente ha chiesto la riforma della sanzione inflitta nonché l'audizione di alcuni testimoni oculari al fatto oggetto della vertenza al fine di accertare quanto occorso in occasione della gara.

Su quest'ultima istanza deve evidenziarsi che con C.U. n. 40 del 16.11.2016 la Corte Sportiva di Appello Nazionale ha stabilito che la stessa è inammissibile e non può essere accolta perché sebbene " l'art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento deve comunque notarsi che l'art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l'art.35, comma 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l'efficacia di piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale". Inoltre la Corte Federale d'Appello ha altresì evidenziato che " La regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell'arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati ".

Considerato che dal referto arbitrale emerge che nel corso della gara il Signor Formica Giancarlo si è reso responsabile di proteste nei confronti del direttore di gara e dell'assistente e che al termine della stessa si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara;

tenuto conto del comportamento fittivo tenuto dal Sig. Formica al 45 del secondo tempo nel tentativo di riportare la calma a seguito dell' annullamento di una rete;

ritenuto che la sanzione inflitta appare eccessiva;

P.Q.M.

rigetta le richieste istruttorie;

riduce l'inibizione inflitta al Sig. Formica Giancarlo fino al 21 DICEMBRE 2016 e dispone restituire la tassa reclamo.

RECLAMO n.26 del Sig.SAMMARRO Giuseppe (tesserato della Società A.S.D. Brutium Cosenza)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 24.11.2016 (inibizione fino al 15/02/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

considerato che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig.Sanmarro Giuseppe si è reso responsabile di comportamento offensivo verso il Commissario di Campo durante la gara nonché di atto di violenza contro lo stesso;
che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.27 del Sig.VIVACQUA Antonio (tesserato della Società A.C.D. CDF Magna Graecia)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 24.11.2016 (inibizione fino al 31.01.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Belsito – CDF Magna Graecia del 19.11.2016, risulta che al 34° del II tempo, venivano espulsi per somma di ammonizione il calciatore ed allenatore del Magna Graecia, sig. Antonio Vivacqua, ed il calciatore del Belsito sig. Jurgen Giovanni Borrelli, in seguito ad un alterco ed uno scontro fisico.

Anche dopo l'espulsione i calciatori continuavano ad offendersi ed a cercare lo scontro fisico, per cui venivano invitati ad abbandonare il terreno di gioco per strade diverse.

Al 37° del II tempo il sig. Vivacqua Antonio rientrava sul terreno di gioco, tra la disapprovazione e la rabbia degli avversari, ed all'invito dell'arbitro a recarsi negli spogliatoi, riferiva di essere impossibilitato a farlo perché non aveva le chiavi dello spogliatoio e perché era stato aggredito da ignoti penetrati all'interno dell'impianto di gioco.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Vivacqua Antonio con l'inibizione da ogni attività fino al 31.01.2017.

Il sig. Vivacqua Antonio ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte nei suoi confronti deducendo che il rientro sul terreno di gioco era dovuto ad un evento di forza maggiore derivante dall'aggressione subita nel sottopassaggio.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Vivacqua Antonio, ed in particolare va tenuto conto della circostanza della mancanza della chiave degli spogliatoi, nonché di quanto accaduto nel sottopassaggio;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. VIVACQUA Antonio fino al 31 DICEMBRE 2016. Dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.28 del Sig. GUZZO Luigi (tesserato della Società A.S.D.Stelle Azzurre S.G.F.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 1.12.2016 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

considerato dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Guzzo Luigi si è reso responsabile di comportamento minaccioso verso l'arbitro durante la gara nonché di atto di protesta di modestissima violenza contro lo stesso;
che nel giudizio sportivo il referto arbitrale ha valore di prova assoluta e privilegiata;
che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.29 del Sig. DE SIENA Giorgio (tesserato della Società Real Catanzaro 1969)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.9 Amatori del 24.11.2016 (squalifica fino al 28/02/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
considerato dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. De Siena Giorgio si è reso responsabile di comportamento minaccioso verso l'arbitro durante la gara;
che al termine, ha proferito minacce nei confronti dello stesso;
che dal rapporto del direttore di gara non si ravvisa il tentativo di aggressione;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore DE SIENA Giorgio al 23 GENNAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 15 DICEMBRE 2016
